



COMUNE DI SALUGGIA

(Provincia di VERCELLI)

***REGOLAMENTO
DISCIPLINANTE
L'ALIENAZIONE DI
IMMOBILI DI
PROPRIETA'
COMUNALE.***

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 15 Marzo 2003

REGOLAMENTO DISCIPLINANTE L'ALIENAZIONE DI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE.

ART. 1

Sono oggetto del presente regolamento gli immobili di proprietà comunale; loro diritti e loro servitù.

ART. 2

Tutti i beni immobili, compresi i diritti e le servitù del Comune rientranti nel patrimonio immobiliare, possono essere alienati mediante asta pubblica, al fine di assicurare i criteri di trasparenza e di pubblicità, secondo le procedure di cui all'art. 73 del R.D.23 maggio 1924 n. 827.

ART. 3

Per l'alienazione di beni immobili di interesse storico-artistico si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 24 e seguenti della Legge 1° giugno 1939 n. 1089, così come i beni immobili demaniali e/o patrimoniali indisponibili seguiranno la particolare procedura prevista dalle norme vigenti.

ART. 4

I beni immobili, notificati ai sensi della Legge 20 giugno 1909 n. 364 o della Legge 11 giugno 1922 n. 778, per i quali non siano state in tutto o in parte rinnovate e trascritte le notifiche ai sensi dell'articolo 2 della Legge 1° giugno 1939 n. 1089, sono, su domanda del Comune, da presentarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, ricompresi a tutti gli effetti, tra gli immobili notificati e vincolati ai sensi della Legge 1° giugno 1939 n. 1089. Alle alienazioni, totali o parziali, dei beni immobili di cui al periodo precedente, avvenute prima dell'entrata in vigore della Legge 15 maggio 1997 n. 127, non si applicano le disposizioni di cui al Capo III, sezione II, della Legge 1° giugno 1939 n. 1089.

ART. 5

Le alienazioni riguardanti gli immobili di proprietà comunale di edilizia residenziale pubblica, dovranno avvenire in raccordo con la Regione Piemonte e con priorità assoluta a favore di coloro che ne faranno uso legittimo in base a contratto di affitto, di concessione o comodato e che abbiano assolto a tutti gli obblighi derivanti dal contratto che gli dà titolo.

ART. 6

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa espresso riferimento alla normativa in vigore.